Supplemento al N° 336 della GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA (7 Dicembre 1866)

PARTE UFFICIALE

Relazione del ministro delle finanze a S. A. R. il Luogotenente Generale del Re in udienza del 5 ottobre 1866.

ALTEZZA,

Per effetto del trattato sottoscritto a Vienna l'Italia dovrà pagare all'Austria 35 milioni di fiorini, di lire 2 50 ciascuno, cioè 87 milioni e mezzo di lire in undici rate, la prima delle quali in 17 milioni e mezzo scade il 3 gennaio prossimo e le altre da due in due mesi cominciando dal 3 marzo. Queste rate, meno la prima, portano l'annuo interesse del 5 per cento dal 10 novembre in poi.

La somma necessaria per questo pagamento è l'ultima spesa occasionata dallo stato di guerra, che va a cessare fra breve con lo scambio delle ratifiche: ed il Governo pensa che adempiendo al pagamento con obbligazioni a scadenza debba intanto provvedere i mezzi per accertarne il rimborso anche, se occorre, con alienazione di rendite.

Se non che è mio proposito non adoperare questo mezzo se non quando i conti approssimativi delle altre spese e delle altre entrate procacciate allo Stato per virtù dei poteri straordinari che sono per iscadere, ci facciano certi che sia necessario di adoperarlo, e nei termini stretti di cotesta necessità.

Questo è il duplice concetto contenuto nello schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma dell'Altezza Vostra Reale, e che verrà tosto sottomesso alla registrazione della Corte dei conti prima della sua esecuzione.

Il numero 3354 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
Luogotenente Generale di S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Vista la legge del 28 giugno 1866, n° 2987;

Visto l'articolo addizionale del trattato sottoscritto in Vienna il dì 3 ottobre 1866 relativamente al pagamento da fare all'Austria di trentacinque milioni di fiorini, ragguagliati a franchi ottantasette milioni e mezzo, con Buoni da consegnare a tempo della ratificazione;

Sulla proposizione del ministro delle finanze deliberata in Consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Il Nostro ministro delle finanze rilascierà a favore del ministro delle finanze austriache diciassette Buoni del Tesoro per pagare a Parigi trentacinque milioni di fiorini di lire 2 50 l'uno; dei quali sette senza interessi il 3 gennaio 1867, e ventotto in dieci rate eguali con la scadenza di due in due mesi, cominciando dal 3 marzo 1867, cogli interessi del 5 per cento dal primo novembre prossimo.

Art. 2. Le somme suddette potranno, ove occorra, essere procacciate mediante iscrizione di rendite al cinque per cento; le quali non saranno alienate se non nel modo e con le condizioni che saranno prescritte con appositi decreti del ministro delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 5 ottobre 1866

EUGENIO DI SAVOJA.

A. SCIALOJA.

Relazione del ministro delle finanze a S. M. il Re in udienza del 7 novembre 1866.

SIRE,

Con decreto del 5 ottobre, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 dello stesso mese, fu, per virtù dei poteri speciali conferiti al Governo, stabilito che le somme necessarie per soddisfare i Buoni rilasciati all'Austria potranno, ove occorra, essere procacciate mediante iscrizione di rendite.

Dichiarai che avrei adoperato questo mezzo quando l'accertamento sommario delle spese dello Stato avesse provato di non poterne far a meno, e promisi di adoperarlo in tal caso nei limiti della necessità.

E perciò intendo provvedere per lo meno al pagamento di quelle rate che scadono nel 1867, e delle quali una soltanto esce dall'esercizio 1866, che per legge è aperto sino a tutto settembre del prossimo anno.

E mi sono anche deciso a ciò proporre, perchè, quando sarà provveduto al modo di pagare codeste rate, le finanze non saranno per il servizio dell'anno 1867 costrette a ricorrere a mezzi straordinari.

La qual sicurezza sarà di non lieve vantaggio durante un tempo nel quale non può per anticipazione calcolarsi fino a qual punto la circolazione monetaria si possa risentire degli effetti dello scarso ricolto in una considerevole parte d'Europa.

Prego quindi la Maestà Vostra di sancire l'unito schema di decreto per iscrivere la rendita, e quindi procedere alla sua alienazione secondo il disposto del decreto del cinque ottobre.

Il numero 3355 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Reale decreto del 5 ottobre 1866 emanato in virtù della legge del 28 giugno stesso anno, n° 2987, col quale è provveduto al pagamento dell'indennità di ottantasette milioni di lire dovute all'Austria in forza dell'articolo addizionale del trattato sottoscritto in Vienna il dì 3 ottobre 1866, ed è fatta facoltà di procacciarsi quella somma mediante iscrizione di rendita al 5 per cento;

Ritenuta l'opportunità di ordinare fin d'ora la iscrizione di una certa quantità di rendita acciocchè possa essere nel modo previsto destinata all'indicato scopo nel caso che occorresse di farlo;

Sulla proposizione del ministro delle finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. È autorizzata l'iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico, in aumento del consolidato 5 per cento, di una rendita di cinque milioni di lire, con decorrenza di godimento dal 1° luglio 1866.

Art. 2. Pel servizio della rendita, di cui all'articolo precedente, è fatta sulla Tesoreria centrale del Regno, cominciando dal 1° luglio 1866, l'annua assegnazione di lire 5,000,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, li 7 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE

A. SCIALOJA.

Relazione del ministro delle finanze a S. M., in udienza del 22 novembre 1866, *per l'autorizzazione di maggiori spese al bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio:*

SIRE,

Nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio pel corrente anno veniva depennata la somma di lire 30,000 sul capitolo n° 30 relativo alle spese varie di mantenimento delle colonie agricole di Lampedusa e Linosa.

Ma i gravi impedimenti e danni che a carico di quegli isolani si sarebbero verificati, costrinsero il suddetto Ministero a riproporre la predetta somma come si può rilevare dallo allegato C, pag. 24, della Relazione parlamentare del bilancio stesso, attesochè i molteplici documenti cui la Commissione stata nominata per provvedere alla riorganizzazione di quelle colonie avrebbe dovuto prendere ad esame per migliorarne con opportuni e savii provvedimenti le condizioni economiche, non le avrebbero permesso di mandare a compimento il proprio mandato.

Si ha luogo a credere che tale proposta sarebbe stata accettata dal Parlamento avendo la Commissione del bilancio interamente convenuto col Ministero sull'opportunità di ripristinare il fondo nella sua Relazione presentata nella seduta delli 12 maggio 1866.

Senonchè, attese le gravi condizioni del Regno, non avendo il Parlamento potuto occuparsi della discussione dei bilanci, non poteva quindi aver luogo il ripristino del fondo in discorso.

Manifestandosi ora l'urgente bisogno di provvedere al riguardo, il riferente, appoggiato all'eccezionale disposto dagli articoli 12 e 13 del Regio decreto 3 novembre 1861, n° 302, ha l'onore di sottoporre all'Augusta firma della M. V. il qui unito schema di decreto col quale verrebbe accresciuto di lire 30,000 e quindi ristabilito in lire 40,000 il fondo stanziato nel bilancio del 1866 del Ministero di agricoltura, industria e commercio per le colonie delle isole di Lampedusa e Linosa.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 12 e 13 del Regio decreto 3 novembre 1861, n° 302;

Sulla proposizione del ministro delle finanze, a seguito di deliberazione presa in Consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. Al bilancio pel 1866 del Ministero di agricoltura, industria e commercio, capitolo 30, *Colonie delle isole di Lampedusa e Linosa*, è autorizzata la maggiore spesa di lire trentamila (L. 30,000).

Il presente decreto sarà proposto per essere convertito in legge nella prossima sessione parlamentare.

Il ministro delle finanze e quello dell'agricoltura, industria e commercio sono incaricati dell'esecuzione di questo decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Firenze, addì 22 novembre 1866.

VITTORIO EMANUELE.

A. SCIALOJA.
F. CORDOVA.

Il ministro delle finanze, veduti i decreti Reali del 5 ottobre e 7 novembre 1866, determina che si provveda per trattative private all'alienazione de' cinque milioni di rendita creati col decreto sopra citato del 7 novembre ritenendo le cedole del semestre corrente per essere annullate.

Firenze, addì 1° dicembre 1866.

A. SCIALOJA.

Regolamento per l'esecuzione della legge e del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1866 sulla tassa governativa e dazio comunale di consumo.

(*Continuazione* — Vedi n° 336)

CAPO III. — **Fabbriche di acquavite, alcool e liquori nei comuni chiusi.**

Art. 83. — *Dichiarazione dell'industria, condizione dei locali e degli apparati.*

La dichiarazione dell'industria per la produzione dell'alcool, acquavite e liquori, le condizioni dei locali della fabbrica, degli apparati e corrispondenza dei recipienti e la loro verificazione, sono regolati dalle prescrizioni degli art. 67, 68 e 69 intorno alla fabbricazione della birra.

Però, invece degli oggetti contemplati al n° 6 della dichiarazione relativa a quella industria, si devono notificare per le fabbriche di cui ora è parola i tini per la macerazione e per la fermentazione, i vasi pel raffreddamento delle materie, per la preparazione del lievito, ed altri utensili dello stabilimento, non che gli apparati distillatorii, dando la descrizione di ciascuno di questi.

Sono dispensati dall'obbligo della dichiarazione i chimici e farmacisti per apparati distillatorii di capacità inferiore a 20 litri, adoperati esclusivamente per la preparazione di prodotti farmaceutici.

Art. 84. — *Elementi di tassazione.*

Per l'alcool e l'acquavite il dazio si riscuote sulla quantità e sul grado di forza del prodotto secondo la tariffa, che dovrà essere desunto dalla qualità e quantità delle materie prime, dalla capacità e forza degli apparati distillatorii da adoperarsi e dal tempo in cui verranno usati.

Per l'alcool e l'acquavite rettificate o raffinate, e pei liquori preparati con appositi apparati, il dazio è dovuto sul prodotto ottenuto con deduzione della tassa già pagata sul liquido rettificaco, raffinato o trasformato.

Non si fa luogo a restituzione di tassa se il prodotto ottenuto è minore in quantità del liquido spiritoso adoperato e non acquista forza maggiore di 59°.

Per l'alcool e l'acquavite prodotti dal vino, dalla birra ed altri liquidi che hanno già pagato il dazio governativo, non è riscossa alcuna tassa per la distillazione, dovendo però gli intraprenditori uniformarsi alle regole prescritte per la produzione.

Art. 85. — *Dichiarazione per ogni produzione.*

Per ogni puoduzione si deve almeno 24 ore prima presentare all'ufficio daziario la prescritta dichiarazione, nella quale s'indica:

1° Cognome e nome del fabbricatore;

2° La qualità e quantità delle materie da impiegarsi;

3° Il giorno in cui la fermentazione di tali materie sarà compiuta;

4° Il numero e la capacità dei vasi di fermentazione dai quali saranno levate le materie da distillarsi;

5° La quantità delle materie fermentate che si impiegheranno in ogni distillazione;

6° Il numero e la completa capacità degli apparati distillatorii che si adopereranno;

7° Il giorno e l'ora in cui le materie fermentate o spiritose passeranno nell'apparato distillatorio e si darà principio alla operazione accendendo il fuoco od immettendo il vapore nello alambicco;

8° La quantità ed il grado alcoolico del prodotto che si ricaverà dalla prima operazione, giusta la stabilita durata della distillazione;

9° Il numero e la capacità dei recipienti nei quali sarà raccolto il prodotto alcoolico;

10. Quanti ettolitri di questo prodotto sieno destinati a passare in deposito o ad essere esportati tosto dal comune, e quanti per la consumazione e vendita nel luogo chiuso pei quali deve pagarsi la tassa.

Non ricavandosi dagli apparati distillatorii immediatamente l'acquavite e dovendo il liquido leggermente alcoolico (flemma) passare di nuovo all'alambicco, si aggiunge alla suddetta notifica:

a) Il giorno e l'ora in cui il flemma passa in nuova distillazione;

b) Il numero e la capacità dell'apparato in cui segue questa operazione;

c) Il numero e la capacità dei recipienti nei quali è raccolto il liquido;

d) La quantità e il grado di forza del nuovo prodotto tassabile.

Queste dichiarazioni devono essere scritte senza correzioni, cancellature od alterazioni; mancando alcuni di tali requisiti, vengono respinte.

Art. 86. — *Pagamento del dazio, operazioni della produzione, registri di fabbrica ed abbonamenti.*

Il pagamento del dazio, il principio, esecuzione e variazione nella distillazione dell'alcool ed acquavite, i registri di fabbricazione e gli abbonamenti individuali o complessivi sono regolati colle norme prescritte dagli articoli 72, 73 e 75 riferibili all'industria della birra, con che però nel principio della produzione, oltre non potersi accendere il fuoco sotto l'alambicco od immettervi il vapore, non si possano nemmeno versare le materie fermentate od alcooliche negli apparati distillatorii, senza avere in fabbrica la bolletta, e prima dell'ora in questa stabilita.

Art. 87. — *Cautele per l'assicurazione del prodotto.*

Tutti i recipienti, apparati o tubi conduttori delle materie e dei prodotti debbono essere collocati in modo visibile, tranne serbatoi delle misture preparate.

Quelli in cui si raccolgono i prodotti della distillazione sono costrutti a doppia parete, della forma e con quei requisiti che saranno determinati dal Ministero delle finanze.

I liquidi alcoolici deggiono entrare e sortire dall'apparato distillatorio e dal refrigerante per metter capo soltanto nel prescritto serbatoio dei prodotti.

Sono dispensati da questi obblighi gli opifici che producono meno di 30 litri di acquavite al giorno, o che rettificano alcool sottoposto all'imposta maggiore.

Art. 88. — *Verificazione, deposito ed esportazione del prodotto.*

Compiute le operazioni, e verificata l'esattezza della quantità e del grado di forza dell'acquavite e dell'alcool ottenuti in confronto della bolletta di pagamento, si permette l'estrazione del prodotto dal serbatoio chiuso.

Quello da esportarsi è scortato al deposito o fuori il comune a norma delle regole prescritte pel deposito e pel transito.

Il prodotto destinato pel *deposito* od *esportazione*, e che vuolsi raffinare entro lo stabilimento, può esservi temporariamente trattenuto presentandosi la dichiarazione della nuova operazione da intraprendere e contro garanzia pel pagamento della tassa, obbligandosi di consegnarlo al deposito od esportarlo fra 8 giorni a contare dalla seguita verificazione.

TITOLO V.
PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA.

Art. 89. — *Zona di sorveglianza e linea daziaria dei comuni chiusi*

Intorno alla linea daziaria dei comuni chiusi e fino alla distanza di 25 metri, è stabilita una zona esterna di sorveglianza, la quale può essere estesa o ristretta secondo che lo esigono le condizioni locali.

Entro questa zona è vietato, senza il permesso dell'autorità governativa di accordo colle direzioni delle gabelle e colle giunte municipali, lo erigere fabbricati, fare piantagioni, rialzamenti e simili opere che favoriscano le frodi, o ne rendano difficile la sorveglianza.

È vietato del pari il deporvi od ammassarvi generi senza il permesso dell'autorità daziaria, ad eccezione dei prodotti del suolo.

Nelle mura, bastioni, caseggiati ed altro che formano la linea daziaria è vietato di fare aperture, lo scavare acquedotti che passino sotto la linea stessa, il danneggiare o smuovere le barriere o i segnali, l'appoggiarvi qualsiasi oggetto che ne faciliti la scalata, o il salirvi, e l'introdursi nei fossati, o depositarvi o trasportarvi generi senza permesso degli agenti daziari.

Art. 90. — *Depositi di generi soggetti a dazio nei comuni aperti.*

Nei comuni aperti non si possono dagli esercenti o per loro conto tenere generi od animali soggetti a dazio in locali distanti meno di 500 metri in linea retta dall'esercizio (macello o spaccio) senza averne prima pagata la tassa od ottenuto il permesso dall'ufficio daziario. A questi oggetti e locali sono applicate le disposizioni del precedente titolo III.

Art. 91. — *Locali soggetti a sorveglianza nei comuni chiusi e negli aperti.*

Sono compresi nei locali soggetti a particolare vigilanza:

a) Nei comuni chiusi:

1° I locali addetti al deposito di generi soggetti a dazio, e in cui si tengono animali o generi introdotti temporariamente o daziati colla riserva di riesportarli con restituzione del dazio;

2° I molini situati entro l'ambito daziario ed i locali annessivi;

3° I fondi in cui si producono uva ed ulive;

b) Nei comuni aperti:

1° I locali in cui si tengono generi od animali soggetti a dazio;

2° Le ghiacciaie a qualunque distanza in cui si conservano le carni bovine;

3° L'abitazione degli esercenti quando sia in comunicazione immediata coll'esercizio, ovvero, se essendone divisa, vi si conservino generi soggetti a dazio.

c) Negli uni e negli altri:

1° Le fabbriche di prodotti colpiti da tassa ed i locali ove si conservano le materie da impiegarsi nella produzione o in cui se ne fa la preparazione;

2° Quelli ove si tengono gli apparati o si conservano i prodotti;

3° L'abitazione del produttore, se è in immediata comunicazione colla fabbrica, ovvero, se essendone divisa, vi si conservino generi o materie soggetti a dazio od a sorveglianza.

Art. 92. — *Doveri e attribuzioni degli agenti daziari.*

Gli agenti daziari devono vigilare e sequestrare i generi, animali e carni che in frode del dazio, o senza osservare le prescritte discipline s'introducono o si tenta d'introdurre, o si mettono in circolazione nei comuni chiusi; si smaltiscono o si tenta di smaltire nei comuni aperti, e così pure le bevande ed i prodotti alcoolici per cui non è stata pagata la tassa di fabbricazione.

Quando siavi indizio di defraudazione fanno trasportare i detti oggetti al prossimo ufficio daziario o giudicatura di mandamento, perchè venga proceduto a norma di legge.

Essi fanno verbalmente la richiesta per l'intervento dell'autorità giudiziaria o di quella di pubblica sicurezza, del sindaco o suo delegato, alle verificazioni da farsi in tempo di notte o quando i locali sono chiusi.

TITOLO VI.
DELLE CONTRAVVENZIONI

Art. 93. — *Casi di frode.*

Sono considerati in frode:

1° Nei comuni chiusi:

I generi, animali e carni soggetti a dazio:

a) Depositati od ammassati nella zona di sorveglianza, o introdotti e depositati entro i fossati della linea daziaria senza il prescritto permesso;

b) Introdotti entro la linea daziaria senza averne fatta la prescritta dichiarazione e pagato il dazio corrispondente, o rinvenuti in modo da far presumere il proposito di sottrarli al pagamento del dazio, ovvero discaricati pria di giungere all'ufficio daziario, ove questo non sia stabilito all'ingresso, od infine dichiarati in quantità e qualità differenti dalle reali;

c) Introdotti per transito, deposito o temporaneamente, e sottratti, o sostituiti, o di cui non sia provata la uscita, o deviati dal cammino, o discaricati entro il comune pria di uscirne o di giungere al deposito;

d) Gli animali introdotti per deposito temporariamente, *nati o già esistenti in detti comuni*, rinvenuti circolanti o tenuti senza essere bollati;

e) I cereali e le farine introdotti od estratti dai molini senza averne pagato il dazio;

f) Le uve e le ulive prodotte nei fondi posti nella cinta daziaria senza averne fatta la preventiva dichiarazione nei termini prescritti, e così il vino e l'olio da tali generi ricavati.

2° Nei comuni aperti:

a) I generi e le carni introdotti nei locali di esercizio, ovvero venduti al minuto senza che ne sia pagato il dazio;

b) Gli animali tassati introdotti in locali di esercizio, ovvero macellati senza averne pagato il dazio, o pria di esser bollati, o in locali non notificati;

c) I generi, animali e carni soggetti a dazio tenuti in distanza minore di 500 metri dall'esercizio senza averne pagato il dazio od ottenuto il permesso, e gli animali non bollati.

3° Riguardo alle tasse di fabbricazione:

a) I prodotti ottenuti senza essersi fatta la dichiarazione e pagata la tassa;

b) I prodotti fabbricati in quantità maggiore, e per l'alcool e l'acquavite anche a gradi di forza maggiore della dichiarata oltre i limiti di tolleranza;

c) I prodotti pei quali si sia iniziata e compiuta la fabbricazione senza che la bolletta sia nel locale o prima dell'ora in essa stabilita, ovvero prolungando la operazione oltre il tempo dichiarato, o adoperandovi caldaie od apparati non notificati;

d) I prodotti che in qualsiasi altro modo si sottraggono o si tenta di sottrarre al pagamento del dazio.

4° Ed in generale qualunque azione od ommissione evidentemente diretta a defraudare il dazio dovuto.

Art. 94. — *Casi di contravvenzione.*

Sono considerate come contravvenzioni tutte le azioni od ommissioni colle quali si trasgredisce alle disposizioni della legge e del presente regolamento, e tutte le frodi di cui non puossi stabilire e precisare la quantità dei generi coi quali furono commesse.

Art. 95. — *Pene per gli autori, assicuratori e complici delle contravvenzioni.*

Le pene comminate per le frodi e contravvenzioni sono applicabili a ciascun autore.

Nei casi di frode o attentati di frode si applicano agli assicuratori le pene comminate pegli autori; i complici invece verranno puniti ciascuno con una multa da lire 10 a 500.

Art. 96. — *Garanzia dei proprietari e condutlori.*

Nei casi di connivenza i proprietari e conduttori dei generi sono tenuti civilmente per tutte le multe in cui incorrono i loro agenti, e così pure i capitani dei bastimenti pel loro equipaggio.

Art. 97. — *Pene commutative nel carcere.*

Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto da tre giorni fino a sei mesi estensibile a un anno, calcolando un giorno per ogni dieci lire di multa non pagata.

(*Continua*)

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla cattedra di botanica nella R. Università di Napoli.

A norma degli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 16 febbraio 1861 sulla istruzione superiore nelle provincie napoletane, è aperto il concorso per la nomina del professore di botanica e direttore dell'orto botanico nella R. Università di Napoli.

Esso avrà luogo nell'Università predetta.

Gli aspiranti vorranno presentare le loro domande e i loro titoli nelle forme volute dalle discipline vigenti, a questo Ministero della pubblica istruzione entro tutto il mese di dicembre del corrente anno.

Firenze, 22 agosto 1866.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Avviso di concorso.

Si rende noto al pubblico per norma di chi possa avervi interesse che sono poste a concorso le cattedre seguenti, vacanti nell'Istituto industriale e professionale di Vicenza:

Cattedra		
Chimica generale ed applicata	L.	2,200
Agricoltura, enologia e storia naturale	»	2,200
Matematica, geometria descrittiva, geometria pratica	»	2,200
Fisica e meccanica elementare ed applicata	»	2,200
Economia industriale e commerciale, diritto, estimo	»	1,760
Letteratura italiana, geografia e storia	»	1,760
Computisteria, merceologia e statistica	»	1,760
Disegno e costruzioni	»	1,760
Lingua inglese e tedesca con ripetizione della francese	»	1,200

Il concorso sarà per titoli.

Farà titolo da prendersi in considerazione per il conferimento di una qualunque delle suddette cattedre:

1° La pubblicazione di opere relative;

2° Il disimpegno lodevole di ufficio nel pubblico insegnamento relativo alle materie o in impieghi attinenti alle scienze che hanno rapporto colla cattedra che sarà richiesta.

Ad uno fra i professori titolari sarà affidato l'ufficio di preside, coll'annuo assegno di lire 800, oltre quello assegnato alla cattedra alla quale ha concorso.

S'invitano gli aspiranti a voler inviare prima del 31 dicembre le loro domande con tutti i documenti relativi al *Commissario del Re a Vicenza* ove verranno esaminati da apposita Commissione.

Firenze, 30 novembre 1866.

Il direttore capo della 3ª divisione.
MAESTRI.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Avviso di concorso.

Si rende noto al pubblico per norma di chi possa avervi interesse che sono poste a concorso le cattedre infraindicate vacanti nell'Istituto Reale di marina mercantile di Piano di Sorrento.

Il concorso sarà per titoli.

Farà titolo da prendersi in considerazione per il conferimento d'una qualunque delle suddette cattedre:

1° La pubblicazione di opere relative;

2° Il disimpegno lodevole di uffici nel pubblico insegnamento relativi alle materie o in impieghi attinenti alle scienze che hanno rapporto con la cattedra che sarà richiesta.

S'invitano gli aspiranti a voler inviare le loro domande estese su carta da bollo da lire 1 con tutti i documenti relativi prima del 15 dicembre al Ministero d'agricoltura, industria e commercio presso il quale saranno esaminati da apposita Commissione.

Firenze, addì 30 novembre 1866.

Il direttore capo della 3ª divisione
MAESTRI.

Cattedre vacanti.

Cattedra		
Meccanica e geometria descrittiva	L	2,000
Macchine a vapore e disegno relativo	»	1,600
Matematica e geometria pratica	»	1,600
Navigazione e meteorologia	»	1,200
Lettere, geografia e storia	»	1,200

MINISTERO DELLE FINANZE — DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

QUADRO DELLE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DELLE PRINCIPALI MERCI E RELATIVE ESAZIONI

operatesi nel Regno durante il primo semestre 1866, confrontate con quelle dello stesso periodo dell'anno antecedente

IMPORTAZIONI

QUALITÀ DELLE MERCI	UNITÀ di misura	QUANTITÀ SDOGANATE — Secondo la tariffa — Generale	Convenzionale	TOTALE del 1° semest. 1866	TOTALE del 1° semest. 1865	Differenza nel 1866 in più	meno	BASE pella commisurazione del dazio	ESAZIONI PER DAZIO PRINCIPALE — Secondo la tariffa — Generale	Convenzionale	TOTALE del 1° semes. 1866	TOTALE del 1° semes. 1865	Differenza nel 1866 in più	meno
									Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Vini (in fusti ed in bottiglie)	litri	10,365,179	—	10,365,179	12,357,826	—	1,992,647	litri	343,589	—	343,589	418,866	—	75,277
Acquavite (id.)	»	3,798,545	1,630,257	5,428,802	4,081,537	747,265	—	»	385,446	139,811	525,257	474,823	50,434	—
Olii di oliva	chilogr.	72,161	426,773	498,934	886,647	—	387,713	chilogr.	7,018	12,199	19,217	32,447	—	13,230
Olii diversi (non minerali)	»	912,159	761,870	1,674,029	2,356,028	—	681,999	»	35,509	38,544	74,053	114,669	—	40,616
Petrolio ed olii minerali depurati	»	6,282,080	—	6,282,080	—	6,282,080	—	»	148,866	—	148,866	—	148,866	—
Cacao	»	207,262	—	207,262	188,764	18,498	—	»	62,127	—	62,127	56,582	5,545	—
Caffè	»	6,699,337	—	6,699,337	2,590,506	4,108,831	—	»	2,676,024	—	2,676,024	1,035,178	1,640,846	—
Pepe	»	616,490	—	616,490	299,966	316,524	—	»	193,899	—	193,899	89,948	103,951	—
Zuccheri	»	30,530,564	—	30,530,564	32,253,741	—	1,723,177	»	7,324,474	—	7,324,474	7,751,628	—	427,154
Prodotti chimici	»	2,817,896	3,499,702	6,317,598	6,196,372	121,226	—	»	55,963	35,264	91,227	99,131	—	7,904
Colori	»	205,544	388,198	593,742	657,720	—	63,978	»	18,914	12,753	31,667	45,039	—	13,372
Generi per tinta e per concia	»	5,974,833	776,734	6,751,567	5,249,619	1,501,948	—	»	13,696	1,215	14,911	16,322	—	1,411
Cera da lavorare	»	471,563	—	471,563	529,502	—	57,939	»	58,900	—	58,900	66,272	—	7,372
	valore L.	—	112,939	112,939	18,284	94,655	—	valore	—	3,296	3,296	476	2,820	—
Saponi	chilogr.	98,646	229,037	325,683	352,566	—	26,883	chilogr.	9,694	11,945	21,639	27,313	—	5,674
Semenze oleose	»	1,034,103	105,825	1,139,928	1,787,023	—	647,095	»	10,328	*Esenti*	10,328	14,812	—	4,484
Formaggi	»	387,114	2,026,450	2,413,564	2,017,536	396,028	—	»	58,131	70,237	128,368	266,133	—	137,765
Pesci di pesca estera comunque acconciati	»	8,034,898	226,251	8,260,949	9,878,751	—	1,617,802	»	328,195	9,785	337,980	405,303	—	67,328
Bestiame — cavallino e mulattino	numero	12,330	4,061	16,391	6,481	9,910	—	numero	166,143	17,660	183,803	48,137	135,666	—
Bestiame — bovino	»	13,665	—	13,665	12,095	1,570	—	*Esente*	—	—	—	—	—	—
Bestiame — ovino	»	5,941	—	5,941	12,966	—	7,025	*Esente*	—	—	—	—	—	—
Pelli — crude	chilogr.	3,678,283	—	3,678,283	5,151,170	—	1,472,887	*Esenti*	—	—	—	—	—	—
Pelli — in basana ed acconciate	»	78,351	358,615	436,966	396,420	40,546	—	chilogr.	30,170	47,380	77,550	88,299	—	10,749
Pelli — diverse	»	93,304	45,100	138,404	197,631	—	59,227	»	32,964	28,560	61,524	68,940	—	7,416
Pelli — lavorate	»	20,065	43,834	63,899	43,810	20,089	—	»	11,473	18,747	30,220	24,972	5,248	—
	valore L.	—	3,373	3,373	13,266	—	9,893	valore	—	162	162	584	—	422
Pelliccerie	chilogr.	33,069	21	33,990	33,522	468	—	chilogr.	2,316	7	2,323	2,018	305	—
Canapa e lino	»	518,179	4,492	522,671	520,463	2,208	—	»	3,266	*Esente*	3,266	3,054	212	—
Filati di canapa e lino	»	1,240,045	86,665	1,326,710	1,567,850	—	241,140	»	139,168	8,214	147,382	176,578	—	29,196
Tele di canapa e lino anche miste	»	656,285	16,126	672,411	1,029,303	—	356,892	»	294,985	9,323	304,308	436,037	—	131,729
	valore L.	—	154,737	154,737	76,437	78,300	—	valore	—	18,734	18,734	6,638	12,096	—
Altre manifatture di canapa e lino	chilogr.	26,983	16,056	43,039	64,308	—	21,269	chilogr.	11,531	7,632	19,163	21,055	—	1,892
Cotone in lana	»	1,651,019	—	1,651,019	1,675,956	—	24,937	*Esente*	—	—	—	—	—	—
Filati di cotone	»	3,203,520	6,570	3,299,090	2,919,632	379,458	—	chilogr.	525,846	1,852	527,698	473,354	54,344	—
Tessuti di cotone anche misti	»	3,649,881	103,871	3,753,752	3,472,264	281,488	—	»	2,579,264	66,736	2,646,000	2,561,986	84,014	—
	valore L.	—	130,248	130,248	26,636	103,612	—	valore	—	12,598	12,598	2,247	10,351	—
Altre manifatture di cotone	chilogr.	191,805	9,871	201,676	194,842	6,834	—	chilogr.	145,977	14,545	160,522	156,439	4,083	—
Lana	»	2,041,896	—	2,041,896	2,653,037	—	611,141	»	210	—	210	49	161	—
Filati di lana	»	51,264	—	51,264	28,533	22,731	—	»	22,948	—	22,948	14,378	8,570	—
Tessuti di lana anche misti	»	962,982	330,245	1,293,227	1,431,831	—	138,604	»	1,418,757	327,546	1,746,303	2,107,792	—	361,489
	valore L.	—	4,465,918	4,465,918	3,354,251	1,111,667	—	valore	—	403,675	403,675	286,905	116,770	—
Altre manifatture di lana	chilogr.	33,577	7,205	40,782	54,081	—	13,299	chilogr.	40,133	7,072	47,205	58,179	—	10,974
Sete — grezze propriamente dette	»	211,514	—	211,514	446,792	—	235,278	*Esenti*	—	—	—	—	—	—
Sete — lavorate, comprese le torte e le tinte	»	55,004	796	55,800	79,927	—	24,127	chilogr.	1,292	1,382	2,674	2,351	323	—
Tessuti di seta anche misti	»	48,147	47,881	96,028	106,932	—	10,904	»	157,213	201,558	358,771	439,512	—	80,741
	valore L.	—	4,186	4,186	3,823	363	—	valore	—	359	359	347	12	—
Altre manifatture di seta	chilogr.	3,148	12,816	15,964	20,691	—	4,727	chilogr.	20,509	31,342	51,851	75,746	—	23,895
	valore L.	—	401,575	401,575	544,524	—	142,949	valore	—	20,736	20,736	31,757	—	11,021
Grano	chilogr.	198,871,368	—	198,871,368	193,816,000	5,055,368	—	chilogr.	994,111	—	994,111	929,422	64,689	—
Granaglie	»	10,250,399	—	10,250,399	13,801,183	—	3,553,784	»	51,454	—	51,451	63,961	—	12,510
Farine	»	4,764,010	—	4,764,010	4,888,138	—	124,128	»	35,773	—	35,773	36,357	—	584
Paste	»	31,406	—	31,406	63,118	—	31,712	*Esenti*	—	—	—	—	—	—
Carbone	»	9,088,324	—	9,088,324	8,924,176	164,148	—	»	—	—	—	—	—	—
Legna da fuoco	»	7,524,219	—	7,524,219	14,143,501	—	6,619,285	»	—	—	—	—	—	—
Legni d'ebanisteria	»	733,106	—	733,106	605,355	127,751	—	chilogr.	15,476	—	15,476	12,741	2,735	—
Mobili di legno	»	129,457	—	129,457	118,402	11,055	—	»	26,759	—	26,759	21,963	4,796	—
	valore L.	—	5,990	5,990	27,853	—	21,863	valore	—	555	555	2,425	—	1,870
Utensili e lavori diversi di legno	chilogr.	183,145	—	183,145	122,335	60,810	—	chilogr.	9,514	—	9,514	8,198	1,316	—
	valore L.	—	9,233	9,233	3,666	5,567	—	valore	—	734	734	308	426	—
Carta — diversa	chilogr.	233,389	205,693	439,082	547,131	—	108,052	chilogr.	26,692	16,852	43,544	61,163	—	17,619
Carta — da tappezzeria	»	20,739	212,047	232,786	207,353	25,433	—	»	6,244	45,913	52,157	40,977	5,180	—
Libri legati e sciolti	»	112,575	63,220	175,795	185,911	—	10,116	»	17,051	215	17,266	21,313	—	4,047
Mercerie e chincaglierie	»	337,788	463,943	801,731	854,307	—	52,576	»	170,516	210,350	380,866	416,346	—	35,480
Lavori di moda	»	2,493	—	2,493	3,106	—	613	»	37,446	—	37,446	45,469	—	8,023
	»	—	2,898	2,898	2,750	148	—	chilogr. e valore	—	26,460	26,460	25,180	1,280	—
	valore L.	—	321,090	321,090	308,076	13,014	—							
Macchine e meccanismi	»	4,166,220	—	4,166,220	9,475,587	—	5,309,367	valore	40,621	—	40,621	59,413	—	18,792
Stracci d'ogni sorta	chilogr.	763,775	—	763,775	645,469	118,306	—	*Esenti*	—	—	—	—	—	—
Ghisa — non lavorata	»	6,517,043	—	6,517,043	7,900,386	—	1,383,343	*Esenta*	—	—	—	—	—	—
Ghisa — lavorata	»	917,309	1,352,908	2,270,217	1,760,826	509,391	—	chilogr.	21,997	47,414	69,411	65,339	4,072	—
Ghisa — in cuscinetti per ferrovie	»	287,175	—	287,175	709,482	—	422,307	»	71	—	71	375	—	304
Minerale di ferro	»	10,198,555	—	10,198,555	11,889,475	—	1,690,920	*Esente*	—	—	—	—	—	—
Ferro — di 1ª fabbricazione	»	16,915,451	1,328,098	18,273,549	19,398,630	—	1,125,081	chilogr.	898,665	47,733	946,398	931,072	15,326	—
Ferro — lavorato	»	7,651,607	1,601,072	9,252,679	8,721,247	531,432	—	»	624,659	182,672	807,331	688,035	119,296	—
Ferro — in rotaie o raili per ferrovie	»	9,322,144	—	9,322,144	11,587,180	—	2,265,036	»	42,119	—	42,119	22,333	19,786	—
Rame ed ottone — non lavorato	»	265,032	65,929	330,961	758,235	—	427,274	»	12,160	2,318	14,478	34,728	—	20,250
Rame ed ottone — lavorato	»	454,076	127,896	581,972	596,961	—	14,989	»	50,099	15,851	65,950	69,930	—	3,980
Piombo — non lavorato	»	1,035,618	655,384	1,691,002	1,788,940	—	97,938	»	5,962	2,827	8,789	9,264	—	475
Piombo — lavorato	»	31,442	97,886	129,328	145,950	—	16,622	»	4,840	2,621	7,461	6,425	1,036	—
Zolfo	»	30,694	31,739	62,433	218,113	—	155,680	»	899	*Esente*	899	1,358	—	459
Carbon fossile	»	293,364,840	—	292,364,840	234,506,404	58,858,436	—	*Esente*	—	—	—	—	—	—
Vasellame — di terra	»	744,765	461,355	1,206,120	1,487,258	—	281,138	chilogr.	42,966	50,992	93,958	97,860	—	3,902
Vasellame — di porcellana	»	30,636	124,293	154,929	241,465	—	86,536	»	7,276	19,771	27,047	42,275	—	15,228
Vetri e cristalli	»	1,681,435	4,752,120	6,433,555	6,862,168	—	428,613	»	118,158	145,455	263,613	296,305	—	32,692
Vetrificazioni	»	28,904	—	28,904	33,349	—	4,445	»	9,353	—	9,353	11,290	—	1,937
TOTALE . . .									20,605,816	2,399,602	23,005,418	22,030,121	2,624,555	1,649,258
Per altre merci non contemplate nelle precedenti . . .									901,815	219,131	1,120,946	1,226,364	—	105,418
TOTALE GENERALE . . .									21,507,631	2,618,733	24,126,364	23,256,485	2,624,555	1,754,676

ESPORTAZIONI

QUALITÀ DELLE MERCI	UNITÀ di misura	QUANTITÀ SDOGANATE — Secondo la tariffa — Generale	Convenzionale	TOTALE del 1° semes. 1866	TOTALE del 1° semes. 1865	Differenza nel 1866 in più	meno	BASE pella commisurazione del dazio	ESAZIONI PER DAZIO PRINCIPALE — Secondo la tariffa — Generale	Convenzionale	TOTALE del 1° semes. 1866	TOTALE del 1° semes. 1865	Differenza nel 1866 in più	meno
									Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Vini	litri	14,057,969	—	14,057,969	13,493,955	564,014	—	*Esenti*	—	—	—	—	—	—
Olii — d'oliva	chilogr.	45,594,192	—	45,598,192	43,371,125	2,227,067	—	chilogr.	455,757	—	455,757	435,535	20,222	—
Olii — volatili non nominati	»	281,255	—	281,255	171,315	109,940	—	*Esenti*						
Confetti e conserve con zucchero	»	29,696	—	29,696	32,223	—	2,527	»						
Manna — in sugo ed in natura	»	65,104	—	65,104	100,834	—	35,730	»						
Regolizia — in radica	»	—	—	—	—	—	—	»						
Regolizia — in sugo	»	291,967	—	291,967	306,426	—	14,459	»						
Scorze di citrone, di arancio, ecc.	»	45,910	—	45,910	46,720	—	810	»						
Prodotti chimici	»	1,884,023	—	1,884,023	1,600,414	283,609	—	»						
Sale — marino	»	66,611,920	—	66,611,920	65,896,168	715,752	—	»						
Sale — gemma o fossile (sale di rocca)	»	1,852,522	—	1,852,522	1,031,445	821,077	—	»						
Generi per tinta (Sommaco) — in foglia	»	1,849,785	—	1,849,785	2,069,839	—	220,054	»						
Generi per tinta (Sommaco) — macinato	»	15,687,034	—	15,687,034	15,897,739	—	210,705	»						
Sapone	»	51,094	—	51,094	48,041	3,053	—	»						
Soda	»	244,168	—	244,168	165,596	78,572	—	»						
Frutti verdi	»	63,706,757	—	63,706,757	45,618,005	18,088,752	—	»						
Mandorle — in iscorza	»	172,108	—	172,108	201,783	—	29,675	»						
Mandorle — monde	»	840,408	—	840,408	1,742,577	—	902,169	»						
Semenze oleose	»	8,520,995	—	8,520,995	3,534,883	4,986,112	—	»						
Formaggio	»	2,291,607	—	2,291,607	1,113,337	1,178,270	—	»						
Pesci — tonno	»	133,341	—	133,441	134,639	—	[illegible]	»						
Pesci — diversi	»	721,555	—	721,555	840,606	—	119,051	»						
Bestiame — cavallino e mulattino	numero	641	—	641	600	41	—	»						
Bestiame — bovino	»	20,894	—	20,894	13,130	7,764	—	»						
Bestiame — ovino	»	52,678	—	52,678	15,360	37,318	—	»						
Pelli — crude	chilogr.	1,490,378	—	1,490,378	802,315	788,063	—	»						
Pelli — in basana, acconciate e camosciate	»	55,980	—	55,980	53,416	2,564	—	»						
Cordami di canapa	»	806,976	—	806,976	620,657	186,319	—	»						
Tele di canapa	»	362,519	—	362,519	201,955	160,564	—	»						
Filati di cotone	»	11,795	—	11,795	20,895	—	9,100	»						
Stoffe di cotone	»	25,977	—	25,977	37,824	—	11,847	»						
Seta — grezza e torta	»	665,355	—	665,355	840,954	—	175,599	»						
Seta — tinta	»	2,635	—	2,635	921	1,714	—	»						
Seta — moresche (avanzi di)	»	834,739	—	834,739	492,175	342,564	—	»						
Seta — tessuti di	»	7,710	—	7,710	15,835	—	8,125	»						
Grano	»	3,511,017	—	3,511,017	28,454,149	—	24,943,132	»						
Granaglie e marzaschi	»	6,735,762	—	6,735,762	13,964,922	—	7,229,160	»						
Riso e risone	»	26,537,872	—	26,537,872	20,316,010	6,221,862	—	»						
Paste di frumento	»	1,249,651	—	1,249,651	967,395	282,256	—	»						
Carbone di legna	»	17,770,972	10,408,659	28,179,631	26,691,479	1,488,152	—	chilogr.	87,235	*Esente*	87,235	83,922	3,313	—
Legna da fuoco	»	7,124,754	1,275,300	8,400,054	6,980,571	1,419,483	—	»	7,050	*Esente*	7,050	6,689	361	—
Sughero non lavorato	»	477,889	—	477,889	441,588	36,301	—	*Esente*	—	—	—	—	—	—
Carta	»	1,689,563	—	1,689,563	1,453,166	236,397	—	»	—	—	—	—	—	—
Libri stampati	»	41,836	—	41,836	57,585	—	15,749	»	—	—	—	—	—	—
Stracci d'ogni genere	»	7,173,846	—	7,173,846	3,829,671	3,344,175	—	chilogr.	553,083	—	553,083	291,688	261,395	—
Ossa di bestiame	»	3,313,586	—	3,313,586	2,142,363	1,201,223	—	*Esente*	—	—	—	—	—	—
Ferro (ghisa) in masse e rottami	»	2,034,586	—	2,034,586	2,633,120	—	598,534	»	—	—	—	—	—	—
Galena, ossia minerale di piombo	»	9,608,912	—	9,608,912	4,027,234	5,581,678	—	»	—	—	—	—	—	—
Zolfo	»	116,669,794	—	116,669,794	90,966,979	25,702,815	—	chilogr.	1,166,676	—	1,166,676	909,653	257,023	—
Vasellame di terra ordinaria	»	630,182	—	630,182	722,765	—	92,583	*Esente*	—	—	—	—	—	—
TOTALE . . .									2,269,801	—	2,269,801	1,727,487	542,3[illegible]	—
Per altre merci non contemplate nelle precedenti . . .									8,640	—	8,640	12,950	—	4,310
TOTALE GENERALE . . .									2,278,441	—	2,278,441	1,740,437	542,314	4,310

OSSERVAZIONI.

Gli introiti delle dogane per diritti principali d'importazione, esportazione e bilancia presentarono ancora a tutto il primo semestre ed in confronto collo stesso periodo del precedente anno, un aumento di L. 1,407,883.

Nell'importazione gli aumenti si riscontrano — come nel 1° trimestre — sul caffè, sui filati e tessuti di cotone, sul bestiame cavallino e mulattino, sul ferro lavorato, tessuti di lana sdoganati a valore, pepe, acquavite e sui grani.

Le vistosissime maggiori importazioni di caffè e pepe si ascrivono non solo alle cause già indicate nel quadro pel 1° trimestre, cioè agli scarsi sdoganamenti seguiti durante il 1° semestre 1865 per gli approvigionamenti fatti dal commercio prima che andasse in vigore la legge 24 novembre 1864 (che portava il diritto del caffè da L. 30 a L. 40, e del pepe da L. 25 a L. 30), ma ben anco a forti provviste che ebbero luogo nel giugno di quest'anno, perchè il commercio presentiva il nuovo aumento di dazi che fu imposto col Luogotenenziale Decreto 14 luglio p. p.

Il diritto di bilancia produsse in complesso L. 1,081,335, ed i petrolii, che nei prospetti del 1865 figuravano fra le *merci altre non nominate nelle principali*, diedero L. 148,866.

Le diminuzioni si rilevano sui tessuti di seta, e — come si verificò nel 1° trimestre — sugli zuccheri, tessuti di lana sdoganati a peso, formaggi, vini e pesci.

Il decremento che appare sugli zuccheri ha principalmente la sua ragione negli ingenti acquisti fatti dai negozianti nel 1° semestre dello scorso anno in cui erano assai miti i prezzi di tale derrata.

Nell'esportazione progredisce l'aumento sugli stracci e sugli zolfi.

RIASSUNTO DELLE ESAZIONI

		Per importazioni	Per esportazioni	In totale
		Lire	Lire	Lire
Esazioni del 1° semestre	1866 . . .	24,126,364	2,278,441	26,404,805
	1865 . . .	23,256,485	1,740,437	24,996,922
Nel 1866 . .	In più . .	869,879	538,004	1,407,883
	In meno .	»	»	»

Firenze, 14 novembre 1866.

Visto: IL DIRETTORE GENERALE DELLE GABELLE
CAPPELLARI.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
D. PAOLO AZZOLINI.

F. BARBERIS, gerente.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA
via del Castellaccio, 20